

**AVVISO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOTO DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA, DOTT. EMANUELE ROCCO CON PROVVEDIMENTO DEL 20.1.2021.**

1. **Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e numero registro generale del ricorso:** TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA, DOTT. EMANUELE ROCCO, r. g. 4579/2020.
2. **Nome del ricorrente:** Taminto Carlo nato a Pompei (NA) il 19.12.1958 e residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Tito Lucrezio , n. 4 C.F. TMNCRL58T19G813B.
3. **Indicazione dell'amministrazione intimata:** Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in pers del Ministro p.t. CF. 97830880585, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli via Diaz 11.
4. **Nomi dei controinteressati:** Esposto Mauro, COSTANTINO ANGELA, LINOCI ANTONIO, RIVETTI ANTONIO, RINALDI ANTONIO, SORDONI SILVANA, LUCCI MARCO, BOTTI GERMANO, PAGLINO MARIA, D'AGOSTINO SILVANA, SALERA CLAUDIO, VICARI VALENTINO, RANIOLO CESARE, VALERA UMBERTO, CALABRO' FRANCESCO, REGALI MARIA CRISTINA, DI NICUOLO CARMELO, SACCONI SILVANO, VANNI ALESSANDRO, COCOLLINI GIULIO, FIORETTI ROSSELLA, TANZILLI FRANCO, ROBICCI ALESSANDRO, GIANNINI PAOLO, VORIA NICOLA, MARRACCINI LORIANA, MARTINELLI FRANCO, TARTANI SANTONASTASO FRANCESCO, DEFRAIA MARIANO, PIAGGESI MAURIZIO, SOMMA LUCA, ANTONUCCI EUGENIA, SALVALAI LAURA, CHIOFALO FRANCESCO, GLORIOSO ROSA, NATALE PASQUALE, CONTE CLEMENTINA, MAURO FRANCESCOANTONIO, UCCELLI ALESSANDRO, FLOCCARI CONCETTA, MAZZARIOL MARIACHIARA, PERROTTA NICOLETTA, CAMPANELLI LAURA, BADIO DOMENICO, NICHELE BENIAMINO, DEL RE EUGENIA GABRIELLA, NICOLETTI NICOLETTA, TANTUCCI EMANUELA, CESTER FABIO, PAPA ANTONELLA, QUARCHIONI PATRIZIA, ROCCIOLO ROBERTO, CESCHIA DANIELE, MECCIA GIUSEPPINA, ESPOSTO MAURO.
5. **Estremi dei provvedimenti impugnati e oggetto del giudizio:** sono stati impugnate le graduatorie, inerenti la procedura selettiva interna per titoli indetta dal MIBAC con il bando, di cui al decreto direttoriale del 22.12.2011, concernente gli sviluppi economici del personale, di cui al decreto direttoriale del Mibact del 27.2.2014, pubblicato in pari data con circolare n. 85, quelle di cui al decreto direttoriale Mibact del 29.4.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 143, e quelle di cui al decreto direttoriale del 2.7.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 205, nella parte in cui non includono il ricorrente tra i vincitori. Sono stati

impugnati i provvedimenti di valutazione della posizione del ricorrente laddove gli hanno attribuito 13 punti anziché 17. In definitiva si è chiesto al Tribunale adito di accertare il diritto del ricorrente ad ulteriore 4 punti con attribuzione del punteggio finale pari a 17 e conseguente collocazione tra i vincitori della progressione economica con decorrenza giuridica ed economica dal 2010.

**6. Sunto dei motivi di ricorso:**

**6.1. ERRATA VALUTAZIONE OPERATA DALLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LE**

**VOCI 1A1.** In merito alla voce suindicate, il ricorrente rispettivamente con la domanda di partecipazione ha autodichiarato: 1A1 - di aver maturato nell'attività di responsabilità nell'ambito di strutture organizzative (Uffici, laboratori, sezioni staccate, unità organiche, servizi) anni 9 e un conseguente punteggio di 4,5 (con coefficiente punti 0,5 ad anno); Quanto dichiarato è confermato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione del 29.10.2007 attestata dal direttore dall'agenzia industrie difese Stabilimento Militare produzione Cordamo di Castellammare di Stabia che attesta che il ricorrente, ai fini del punteggio relativo ai titoli di cui all'art 4 lett F del bando di concorso per il passaggio tra le Aree ex art 15 CCNL 1998/2001, dal mese di marzo 1992 al 31 maggio 2000, periodo nel quale è stato alle dipendenze dello stabilimento Produzioni Cordami di "Maricorderia" di Castellammare di Stabia del Ministero della Difesa, di essere stato "verificatore" nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e "responsabile" della sigillatura di rito prevista dal regolamento interno. Il ricorrente era inquadrato nel Ministero della Difesa con la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza ex Area B CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Nonostante le dichiarazioni di cui sopra l'Amministrazione per la voce 1A1 ha riconosciuto soltanto 1 anno, illegittimamente soltanto l'esperienza professionale maturata successivamente al passaggio nei ruoli del Mibac avvenuto nel 2000, relativa all'anno dal 01.10.2007 al 31.12.2008 svolta con mansioni di coordinamento del servizio di vigilanza (come da nota prot n. 3 del 21.02.2012 cfr. all. 1.7), omettendo riconoscere i predetto 9 anni di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa. L'amministrazione vorrebbe giustificare la mancata valutazione del servizio di 8 anni prestato di responsabilità

nell'ambito di strutture organizzative presso il Ministero della Difesa, in quanto si tratterebbe di altra amministrazione. L'art 4 (Titoli valutabili) al punto 4 del bando *de quo* sancisce :*"Al punto 1 lettera B delle Tabelle 1,2 e 3allegate al presente decreto ai fin del computo di esperienza professionale...omissis... Sono considerati, invece, a fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio."*

Inoltre dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 (cfr. all. 1.8) al punto Esperienza professionale (di cui alla tabella A1A) si legge (pag 8): *"Si ricorda che: 1 Ai fin del computo di esperienza professionale...omissis.....Sono considerati, invece, a fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio."*

Il verbale di definizione delle modalità per la verifica della documentazione e dei titoli della sottocommissione territoriale per la verifica dei titoli, istituita presso la Direzione Regionale della Campania del 18.02.2013 (cfr. all. 1.9) stabilisce che: *"La documentazione, per i titoli di cui al punto 1) lett. A9 della tab 1,2 e 3 che presuppongono lo svolgimento di attività, deve essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità alternative: ...omissis...b. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000. Convalidata, ai fini dell'attestazione dell'effettivo svolgimento e con indicazione del relativo periodo, dal direttore dell'Istituto che ha conferito l'incarico o dal direttore dell'Istituto presso cui l'incarico è stato svolto...omissis...In riferimento ai titoli di cui sopra (punti a e b) questa sottocommissione, accerta l'esistenza e la conformità (a quanto richiesto dal bando e dalle successive circolari) di un provvedimento d'incarico accompagnato dalla attestazione di effettivo svolgimento o di una autodichiarazione resa ai sensi degli artt 46 e 47 drl DPR 445/2000 convalidata dal dirigente, non entrerà nel merito della stessa e non effettuerà nessun altro accertamento in quanto su tali documenti in conformità dell'art 43 del DPR 445/2000 è stata posta in essere una attività valutativa da parte del dirigente che ha verificato il positivo svolgimento degli incarichi in esito agli accertamenti d'ufficio."* Orbene, nel caso in specie, il ricorrente ha presentato

per le voci della domanda di partecipazione 1A1 “ Attività di responsabilità la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 29.10.2007 attestata dal direttore dall’agenzia industrie difese Stabilimento Militare produzione Cordamo di Castellammare di Stabia che attestava che il ricorrente, ai fini del punteggio relativo ai titoli di cui all’art 4 lett F del bando di concorso per il passaggio tra le Aree ex art 15 CCNL 1998/2001, dal mese di marzo 1992 al 31 maggio 2000, periodo nel quale è stato alle dipendenze dello stabilimento Produzioni Cordami di “Maricorderia” di Castellammare di Stabia del Ministero della Difesa, ha svolto l’incarico di “verificatore” nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e di “responsabile” della sigillatura di rito prevista dal regolamento interno (cfr. all. 1.10). Ne deriva che il ricorrente correttamente, ai sensi dell’art. 4 del bando, ha dichiarato , avvalendosi dell’autodichiarazione attestata dal Direttore dall’agenzia industrie difese Stabilimento Militare produzione Cordamo di Castellammare di Stabia, ha dichiarato l’esperienza di cui alla voce 1A1 effettuata quale servizio pre ruolo in un’altra amministrazione pubblica. Orbene il bando in questione all’art 4 punto 4, così come anche,poi, interpretato dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all’interno delle Aree per l’anno 2010 (in atti), sancisce espressamente che l’esperienza professionale pre ruolo nell’attività di responsabilità nell’ambito di strutture organizzative (Punto A1A) presso la pubblica amministrazione è valutabile. Pertanto è del tutto illegittima la predetta decurtazione dei 4 punti per la voce A1A effettuata al ricorrente con la motivazione adottata dall’amministrazione che era stato attribuito allo stesso un solo anno perché gli altri otto anni erano stati prestati presso altra amministrazione. Ne discende che ad oggi il ricorrente si è visto erroneamente non riconoscere 4 punti per la voce 1A1. In definitiva Tenuto conto del punteggio attribuito dalla commissione pari a 13, rilevato che il ricorrente ha diritto all’attribuzione di ulteriori 4 punti e che la domanda di partecipazione del ricorrente gli consentiva di ottenere fino a 17 punti, è evidente che quest’ultimo rappresenta l’esatto punteggio attribuibile allo stesso, con susseguente collocazione tra i vincitori.

6.2. Sull'ammissibilità delle censure mosse alle valutazioni dell'amministrazione.

L'operato dell'amministrazione è certamente censurabile, atteso che i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di "potere privato", e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. cfr. SU n. 9332/2002; Cass. n. 9814/2008; Cass. n. 28274/2008) ed in conformità a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. In tal senso si confronti Sentenza Corte Cass. n. 240/2012.

6.3. Sui presupposti del riconoscimento della progressione economica. Attesa la

fondatezza delle censure mosse dal ricorrente, ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscergli il punteggio relativo ai titoli inerenti la voce 1A1, rilevato che alla luce di detto punteggio, il ricorrente dovrà essere collocato tra i vincitori, deve ritenersi che sussistono i presupposti affinché l'III. Mo Tribunale adito accerti il diritto alla progressione economica richiesta dal ricorrente, con susseguente condanna dell'Amministrazione all'attribuzione dello stesso, a decorrere dalla data di pubblicazione dei vincitori al risarcimento del danno e quindi a decorrere dal 2010 (come previsto dal bando), fino al soddisfo pari alle differenze retributive non percepite pari ad euro 1.107,45 lorde annuali tra la fascia retributiva della II Area F3 (ex B3) e la II Area II F4 (ex B 3 super).

6.4. Sul risarcimento del danno, riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere

l'attribuzione dei 4 punti in relazione alla Voce A1A con punteggio totale di punti 17, con conseguente collocazione del ricorrente tra i vincitori al primo posto, a decorrere dal 2010, si insiste affinché l'amministrazione venga condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi del ricorrente, da determinarsi anche in via equitativa, tenuto conto della mancata progressione economica con decorrenza dall'anno 2010 (come previsto dal bando), pari ad euro 1.107,45 lorde annuali tra la fascia retributiva della II Area

F3 (ex B3) e la II Area II F4 (ex B 3 super) che avrebbe percepito sino al soddisfo. In ogni caso, in merito alla quantificazione del danno si dovrà tenere tenendo conto del doppio parametro del tempo in cui si è protratto il comportamento lesivo e della retribuzione percepita dal lavoratore, da utilizzare come base per la determinazione del danno.

6.5. Alla luce di quanto sopra il ricorso dovrà essere accolto.